

N. 22701/2007 Reg. G.

12931/08

Sent. N.

488

P.U. del 26.2.2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente	Dott.	Claudio Vitalone
Consigliere	“	Agostino Cordova
	“	Pierluigi Onorato
	“	Alfredo Maria Lombardi
	“	Aldo Fiale



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Pasquale Adinolfi, difensore di fiducia di Savarese Vincenzo, n. a Cava dei Tirreni l'11.11.1948, avverso la sentenza in data 2.3.2007 della Corte di Appello di Salerno, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, in data 30.6.2005, venne condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa, in aumento per la ritenuta continuazione su quella inflitta all'imputato con sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, in data 17.7.2001, quale colpevole del reato: g) di cui agli art. 61 n. 2 e 349 c.p..

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Savarese Vincenzo limitatamente al reato: g) di cui agli art. 61 n. 2 e 349 c.p., ascrittogli per avere violato i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria ad un manufatto abusivo.

La Corte territoriale ha dichiarato estinti per prescrizione i reati afferenti alle violazioni edilizie e paesaggistica contestati nei capi da a) ad f) dell'imputazione e, per l'effetto, ha rideterminato la

pena inflitta al Savarese nella misura precisata in epigrafe, in aumento per la ritenuta continuazione su quella inflittagli con una precedente pronuncia divenuta irrevocabile .

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge con due motivi di gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 649 c.p.p..

Si deduce che i giudici della Corte territoriale non hanno tenuto conto della preclusione derivante dalla disposizione citata con riferimento al divieto del bis in idem; che, infatti, con la precedente pronuncia del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, in data 17.7.2001 il Savarese era già stato giudicato per la medesima violazione dei sigilli contestata in data 17.11.1998 di cui alla imputazione nel presente processo.

Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 355 c.p.p..

Si deduce che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che l'accertamento della violazione dei sigilli avvenuto in data 6.6.2000 dovesse riferirsi al sequestro effettuato il 13.9.1999; che tale sequestro, però, non era stato convalidato dal G.I.P. e, pertanto, era divenuto inefficace; che, invece, era stato disposto dal G.I.P. un sequestro ex novo, ma lo stesso non era stato notificato al Savarese, né era stata mai rinnovata l'apposizione dei sigilli.

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che l'imputazione e la conseguente pronuncia di condanna del Savarese si riferiscono esclusivamente alla violazione dei sigilli accertata in data 6.6.2000 relativa all'ulteriore sequestro del manufatto abusivo in corso di costruzione, sicché non vi è affatto violazione del principio del bis in idem con riferimento alla sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti in data 17.7.2001, che aveva ad oggetto una precedente violazione dei sigilli, accertata in data 13.9.1999 e relativa ai sigilli apposti il 17.11.1998.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato, in relazione alla dedotta irregolarità della nuova apposizione dei sigilli, effettuata in data 13.9.1999, che *"Il delitto di cui all'art. 349 c.p. è configurabile anche in caso di inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione dei sigilli, atteso che la norma in questione richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità; così che una volta che il vincolo sia stato apposto, a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a quando non sia formalmente rimosso dall'autorità competente."* (sez. III, 200347443, Stellitano ed altro, RV 227068; conf. sez. III, 199913075, Porcaro, RV 214910; sez. III, 199808643, Capolongo, RV 211674).

Peraltro, il ricorrente non risulta neppure avere sollevato dinanzi al giudice di merito la questione dedotta in sede di legittimità, che, in parte, sotto un profilo di fatto, dovrebbe riferirsi alla esistenza dell'elemento psicologico del reato.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 26.2.2008.


IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE RELATORE



IL CANCELLIERE



IL FUNZIONARIO

